

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

### presentata nella forma elaborata da Alessandro Speziali e cofirmatari per il Gruppo PLR per la modifica della Legge sull'apertura dei negozi (Lavorare significa poter lavorare)

del 31 maggio 2021

A seguito della pandemia parecchi settori dell'economia hanno subito un durissimo arresto seguito poi da molte restrizioni. Una condizione – quella che speriamo di lasciarci alle spalle il prima possibile – che ha determinato anche la contrazione del consumo.

La situazione è dunque complessa, in particolare per le microimprese, specialmente quando operano nei settori più esposti, quali ad esempio il commercio e la ristorazione.

Preoccupano in particolare le prospettive del mercato del lavoro, in particolare dei *posti di lavoro*, finora sostenuto da importanti interventi quali le indennità di lavoro ridotto e IPG Corona. Come già esposto con la mozione 1521 “Per salvare i posti di lavoro occorre flessibilità”, il Covid-19 ha fermato il tempo e purtroppo anche il Cantone, che ora va assolutamente aiutato nella rimessa in moto e nel ritorno a un sentiero di crescita equilibrato.

Per evitare che la crisi economica sia più grave di quella sanitaria, occorre che tutti noi facciamo uno sforzo collettivo. Senza la comune volontà di lavoratori, aziende e politica rischiamo di consegnare ai prossimi mesi e anni la chiusura e il fallimento di molti esercizi e aziende, con la grave perdita di posti di lavoro. Occorre scongiurare una spirale negativa che potrebbe essere accelerata da un “effetto domino”: ogni azienda è legata con una serie di altre attività che ne dipendono.

Dobbiamo dunque utilizzare ogni opportunità volta a ottenere una ricaduta positiva fra settori dell'economia, capace di moltiplicare gli effetti benefici coinvolgendo le diverse filiere. Se aiutiamo il commercio ottimizzando le possibilità di apertura, il territorio tutto ne trae profitto in termini di vitalità, sociale ed economica.

Le proposte della presente iniziativa sono dunque pensate per contribuire a questa dinamica che innesca un processo virtuoso a sostegno dell'occupazione, che è oggi la variabile che maggiormente ci preoccupa.

Il motto “uniticelafaremo” possiamo dunque declinarlo non solo nella lotta ai contagi, ma anche a sostegno del rilancio che diventa sempre più prioritario.

Per gestire le complessità descritte, riteniamo sia necessario permettere una maggiore flessibilità nelle norme di apertura delle attività economiche e in particolare:

- utilizzare il margine che la Legge federale sul lavoro prevede (art. 19 cpv. 6) **umentando da tre a quattro le domeniche all'anno** durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza richiedere alcuna autorizzazione. Non ci sono infatti vincoli dettati dal diritto superiore per aumentare le aperture domenicali fino al massimo consentito dall'art. 19 cpv. 6 LL;
- **concedere l'apertura delle attività fino alle ore 19.00** (cfr. art. 13 cpv. 1 LAN), posto che la legge in sé mette vincoli sull'orario di apertura soltanto per quanto riguarda il periodo prenatalizio di cui all'art. 13 cpv. 2 LAN;
- **umentare le superfici da 200 mq a 400 mq** per quanto attiene alle deroghe di legge prevista dalla LAN per le località turistiche (cfr. art. 13 cpv. 1 f).

Considerato quanto sopra, questa proposta consiste nella **modifica degli art. 10, 13, 14 della Legge sull'apertura dei negozi del 23 marzo 2015**:

#### **Art. 10 cpv. 1**

<sup>1</sup>In deroga agli art. 8 e 9, i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 22.30:

- a) locali che vendono cibi preparati caldi e freddi da asporto, non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici;
- b) chioschi con una superficie di vendita inferiore a 50 mq;
- c) aziende per l'approvvigionamento dei veicoli con carburante;
- d) negozi situati nei camping;
- e) negozi situati in complessi culturali e sportivi che offrono beni e servizi affini alle attività proposte e con una superficie di vendita inferiore ai 50 mq;
- f) negozi delle località turistiche con una superficie di vendita inferiore ai **400 mq**, escluse le farmacie, durante la relativa stagione turistica;
- g) negozi delle località di confine i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq;
- h) negozi annessi alle stazioni di servizio i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq;
- i) gli stand di vendita e le strutture mobili durante manifestazioni culturali, sportive o popolari, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari.

#### **Art. 10 cpv. 2**

Invariato

#### **Art. 10 cpv. 3**

Invariato

#### **Art. 13 cpv. 1**

<sup>1</sup>L'apertura tra le ore 10.00 e le ore **19.00** è ammessa in tutto il Cantone e per i negozi di ogni genere nelle feste infrasettimanali non parificate alla domenica (escluso il Primo maggio) e nelle domeniche che precedono il Natale, dopo l'Immacolata.

#### ~~**Art. 13 cpv. 2**~~

~~<sup>2</sup>L'apertura generalizzata dei negozi può essere concessa per un massimo di tre domeniche all'anno, definite annualmente dal Dipartimento.~~

#### **Art. 14 cpv. 1**

<sup>1</sup>In deroga all'art. 12, durante le domeniche e nei giorni festivi ufficiali i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 22.30:

- a) locali che vendono cibi preparati caldi e freddi da asporto, non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici;
- b) chioschi con una superficie di vendita inferiore a 50 mq;
- c) aziende per l'approvvigionamento dei veicoli con carburante;
- d) negozi situati nei camping;
- e) negozi situati in complessi culturali e sportivi che offrono beni e servizi affini alle attività proposte e con una superficie di vendita inferiore ai 50 mq;
- f) negozi delle località turistiche con una superficie di vendita inferiore a **400 mq**, escluse le farmacie, durante la relativa stagione turistica;
- g) negozi delle località di confine i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq;

- h) negozi annessi alle stazioni di servizio situate nelle aree di sosta lungo le autostrade e le strade principali con traffico intenso i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq;
- i) gli stand di vendita e le strutture mobili durante manifestazioni culturali, sportive o popolari, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari.

**Art. 14 cpv. 2**

Invariato

**Art. 14 cpv. 3**

Invariato

**Art. 14 cpv. 4**

Invariato

Per il Gruppo PLR  
Alessandro Speziali  
Gianella - Maderni